



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 06/03/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle “spese fisse” (*rectius*, delle “spese di istruttoria e vendita”) dalla medesima pagate anticipatamente all’intermediario al momento dell’erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in € 470,92, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo e spese per l’assistenza tecnica.

L’intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, con sentenza dell’11/09/2019, C-383/18, ha statuito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore*”.



A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro “che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Venendo a considerare la natura delle “spese di istruttoria e vendita” dei quali la parte ricorrente ha chiesto il rimborso, il Collegio osserva che esse devono qualificarsi come onere *upfront* e devono pertanto essere rimborsate facendo applicazione del criterio relativamente proporzionale della curva degli interessi di cui si è detto sopra (cfr. le decisioni di questo stesso Collegio n. 770/2020, n. 4582/2020 e n. 7492/2020).

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.535,70	TAN	7,30%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	86,67%
Data di inizio del prestito	30/03/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	76,46%

rate pagate	8	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				576,64	Upfront	76,46%	440,89	0,00	440,89
Totale				576,64					440,89

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti in favore di parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali sopportate dalla parte ricorrente dato il carattere seriale del ricorso, che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/12);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 440,89, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA